

Riferimenti sentenza della Cassazione Penale

Anno: 2010	Numero: 45356	Sezione: IV
------------	---------------	-------------

Soggetto imputato

Datore di lavoro pubblico	<input checked="" type="checkbox"/> Datore di lavoro privato	C.S.E.	Dirigente
Responsabile dei lavori	Committente	Preposto	R.S.P.P.
Lavoratore	Altro:		

Esito

Assoluzione				
<input checked="" type="checkbox"/> Condanna:	<input checked="" type="checkbox"/> pena detentiva	pena pecuniaria	Pena sia detentiva che pecuniaria	Pena non specificata
Concorso di colpa del soggetto leso: No				
Risarcimento alla costituita parte civile: no				
Altro: Pena sospesa				
Quantum: anni uno di reclusione, oltre al pagamento delle spese processuali, pena sospesa e risarcimento del danno da liquidarsi in separata sede e rifusione delle spese in favore delle parti civili per il reato di omicidio colposo in seguito ad infortunio sul lavoro in danno di B.F., liquidate queste ultime in Euro 1200,00 oltre accessori di legge per ciascuna parte.				
Gradi precedenti				
1° Grado: con sentenza emessa in data 26.02.2008 dal Tribunale di Lecce-sezione distaccata di Tricase - in composizione monocratica alla pena di anni uno di reclusione, oltre al pagamento delle spese processuali, pena sospesa e risarcimento del danno da liquidarsi in separata sede e rifusione delle spese in favore delle parti civili per il reato di omicidio colposo in seguito ad infortunio sul lavoro in danno di B.F..				
2° Grado: la Corte di Appello di Lecce, con sentenza del 12.10.09, confermava la sentenza del Tribunale e condannava l'imputato al pagamento delle spese processuali del grado e alla rifusione di quelle sostenute dalle parti civili, liquidate queste ultime in Euro 1.200,00 oltre accessori di legge per ciascuna parte.				
Precedente giudizio di Cassazione: no				
Corte di Appello in sede di rinvio: no				

Classificazione dell'evento

<input checked="" type="checkbox"/> Infortunio	Malattia	Non riguarda un infortunio		
Tipo di evento:	<input checked="" type="checkbox"/> Danno materiale	Mancata tutela		
Tipo di infortunio:	lesioni	<input checked="" type="checkbox"/> morte		

Fattispecie

Durante l'operazione di sollevamento di un escavatore mediante una gru montata su un camion, la gru si rompeva facendo abbattere violentemente per terra l'escavatore, sotto il quale finiva l'operaio.

Soggetto leso

<input checked="" type="checkbox"/> Operaio	Artigiano	Impiegato	Imprenditore	Altro:
Ulteriori soggetti lesi: No				

Tipologia del luogo di avvenimento

<input checked="" type="checkbox"/> Cantiere	Fabbrica	Ufficio	Altro:
Pubblico	<input checked="" type="checkbox"/> Privato		

Principio di diritto

Non è condivisibile l'assunto della difesa secondo cui, vertendosi in una ipotesi di "nolo a caldo", essendo stati sia il mezzo che l'autista, noleggiati alla società, non sussisterebbe la responsabilità dell'amministratore della società noleggiante. Si osserva sul punto che i giudici di merito hanno correttamente chiarito, citando anche pertinente giurisprudenza, che lo specifico onere di informazione e di assiduo controllo, se era necessario nei confronti dei dipendenti dell'impresa, ancor più si imponeva nei confronti di coloro che prestavano lavoro alle dipendenze di altri e che venivano per la prima volta in contatto con un ambiente e con delle strutture non conosciute e che, quindi, potevano riservare insidie, come in effetti è

accaduto nella fattispecie. Anche a proposito della pretesa imprevedibilità del comportamento della vittima, sostenuta dalla difesa del ricorrente, la sentenza impugnata ha correttamente affermato che la condotta della vittima non poteva ritenersi abnorme, nè eccezionale, dal momento che tale condotta (l'eccessivo avvicinamento del lavoratore al raggio di azione di una gru in movimento) era tra quelle prevedibili, che dovevano appunto essere impedito attraverso il rispetto e l'osservanza delle norme sulla sicurezza.

Altre informazioni sull'esito (dispositivo della sentenza della suprema Corte di Cassazione)

Rigetto del ricorso

Ricorso inammissibile

Annullamento senza rinvio

Annullamento con rinvio

Dispositivo: Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali oltre alla rifusione delle spese in favore delle parti civili che liquida in Euro 1385,00 in favore di B.A. e in Euro 1662,00 in favore di B.F. e B.M.L.; oltre accessori come per legge.

Note

I contenuti della presente scheda sono stati realizzati da NuovaQuasco ad uso interno e per i propri soci; come tale costituiscono materiale di lavoro.